



## Statuto

### **COSTITUZIONE E SEDE**

#### **Articolo 1.**

L'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria (di seguito denominata ARA), è regolata dal presente statuto ed ha sede legale in Corciano e sedi operative in Corciano (Pg) e Terni.

### **FINALITÀ**

#### **Articolo 2.**

L'ARA non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata AIA), della quale accetta lo Statuto, nonché le delibere assunte dagli organi sociali in conformità dello Statuto stesso e della legge.

L'ARA opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la programmazione agricola regionale.

L'ARA è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori per specie e razze di bestiame e settori d'attività (di seguito denominate ANA) alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'associazione svolge la sua attività in tutto il territorio regionale.

L'Associazione esercita la propria attività presso le sedi operative di Corciano e Terni.

Con deliberazione del Comitato Direttivo, possono altresì essere costituiti uffici distaccati dell'Associazione.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo, di proprietà dell'AIA, **allegato sub. "A" al presente statuto.**

#### **Articolo 3.**

L'ARA ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da esso derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Umbria e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.



#### **Articolo 4.**

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ARA nell'ambito regionale, tra l'altro, può:

1. adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'AIA e dalle ANA per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti;
2. nell'ambito delle iniziative dell'AIA e dagli enti dalla stessa partecipati e comunque nell'ambito delle linee guida promosse dall'AIA e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici ed istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;
3. promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica anche in collaborazione con i soci;
4. organizzare e gestire laboratori di analisi;
5. promuovere e gestire anche per delega e a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti organi pubblici allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;
6. organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi, Mercati e Aste Zootecniche;
7. promuovere d'intesa ed in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, del rischio di danni a terzi e di tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento, compresa l'adozione di misure a tutela dei redditi delle imprese agricole associate;
8. assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame, materie prime prodotti derivati e quant'altro necessario agli allevamenti;
9. favorire il collocamento degli animali da riproduzione e da reddito, dei prodotti e sottoprodotti da questi derivati; a tal scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;
10. promuovere ed attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'associazione;



11. assumere, nella regione, le funzioni ad esse demandate dall'AIA per le varie attività da quest'ultima organizzate nell'interesse della categoria;

12.—svolgere attività di assistenza agli allevatori nei comparti amministrativi, tecnici e gestionali di settore;

13. svolgere azioni dirette al miglioramento qualitativo, alla sicurezza e alla tracciabilità dei prodotti di provenienza dagli allevamenti, ai fini della valorizzazione degli stessi;

14.—promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio dell'organo di amministrazione sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti collettivi aventi oggetti anche diversi da quelli propri.

## DEI SOCI

### Articolo 5.

Possono essere soci dell'ARA:

a) Gli allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e razza di bestiame allevato e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 3 capi grossi, come determinati ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8;

b) Altri enti pubblici o privati o organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ARA, operanti nel territorio regionale.

c) Organizzazioni di produttori zootecnici regolarmente riconosciute e operanti nel territorio regionale.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci di Associazioni Provinciali Allevatori della Regione Umbria alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

### Articolo 6

Gli allevatori e gli Enti e Organismi che intendono far parte dell'ARA, devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettarne incondizionatamente lo statuto.

La domanda, non va presentata dagli allevatori, gli Enti gli organismi e le organizzazioni già soci delle Associazioni Provinciali Allevatori presenti nella regione Umbria alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

La domanda sottoscritta dall'allevatore o, per gli Enti e Organismi, dal Legale Rappresentante, deve indicare il nome, cognome e domicilio del richiedente, l'ubicazione dell'allevamento e sua consistenza per



ciascuna specie e razza allevata e la sua eventuale denominazione. Nel caso di Enti od Organismi, la domanda, corredata dall'atto costitutivo e dallo Statuto in vigore dell'Ente o Organismo nonché da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, deve indicare la ragione sociale, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. Sull'ammissione dei Soci delibera il Comitato Direttivo dell'ARA.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo alla Assemblea dell'ARA che si pronuncia in via definitiva.

#### **Articolo 7.**

Ogni socio deve versare:

a) una quota d'iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'assemblea dell'ARA.

Non sono tenuti al versamento della quota gli allevatori già soci delle Associazioni Provinciali Allevatori della Regione alla data dell'entrata in vigore del presente statuto;

b) una quota associativa annuale in misura fissa da versarsi entro il primo bimestre di ogni esercizio dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARA;

c) una quota annuale da versare entro il primo bimestre di ogni anno dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'ARA in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;

d) —eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea dell'ARA;

e) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con delibera del Comitato Direttivo dell'ARA e ratificati dall'Assemblea.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 8.**

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art.5 il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

1. Toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto = 1 capo grosso;

2. Torello, manzetta, vitellone, vitello = 1/2 di capo grosso;

3. Verro, scrofa = 1/3 di capo grosso;



4. Puledro, vitello lattante = 1/4 di capo grosso;
5. Suino grasso, suino magrone, pecora, montone, castrato = 1/5 di capo grosso;
6. Agnello e lattonzolo = 1/10 di capo grosso;
7. Bassa corte = 1/500 di capo grosso.

#### **Articolo 9.**

La partecipazione alle Assemblee parziali e all'assemblea Generale dell'ARA e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote di cui all'art.7.

#### **Articolo 10.**

L'adesione all'ARA comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza con quelli dell'Associazione;
- d) la comunicazione annuale, entro il mese di febbraio, di eventuali variazioni dell'entità degli elementi di cui all'art. 7 lett. c), ai fini del calcolo della quota associativa annuale e le eventuali variazioni dei dati identificativi del socio.

#### **Articolo 11.**

La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno tre mesi, all'Associazione;
- c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione ai sensi del successivo comma 4.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Comitato Direttivo dell'ARA, per i casi di cui ai punti a) e c) e dall'Assemblea nel caso di cui alla lett. d) ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).

L'espulsione viene deliberata dal Comitato Direttivo dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi 30 giorni da diffida inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale della ricevuta di ritorno.



L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dell'ARA nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto e ha effetto dalla data della delibera.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 12.**

L'Associazione può attuare la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. L'istituzione e l'abolizione delle sezioni, saranno deliberate, ogni qualvolta ne sarà ravvisata l'opportunità, dal Comitato Direttivo dell'ARA.

L'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna sezione sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dalle ANA o in mancanza dall'Associazione Italiana Allevatori.

Le cariche della sezione hanno durata di tre anni e devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima della convocazione delle assemblee parziali dell'ARA di cui all'art. 13 bis e seguenti.

Le sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Esse hanno operatività in ambito regionale e non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

### **DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 13.**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblee parziali provinciali
- b) Assemblea Generale
- c) Comitato Direttivo
- d) Presidente
- e) Giunta esecutiva
- f) Il Collegio dei Sindaci;
- g) Il Collegio dei Probiviri;
- h) I coordinamenti Provinciali se costituiti.

### **DELLE ASSEMBLEE PARZIALI**

#### **Articolo 13 bis**

Le Assemblee Parziali sono gli organi territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'ARA.

Le Assemblee Parziali, sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatorio regionale.



Esse costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione: hanno pertanto funzioni di impulso e proposta agli organi sociali primari dell'ARA.

### **Articolo 13 ter**

L'Assemblea Parziale è costituita da tutti i soci singoli o associati senza distinzione di specie e razze di bestiame allevato o di specializzazioni produttive, associati all'ARA, la cui azienda o sede ricada in prevalenza nel territorio della relativa provincia. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti all'ARA ed al corrente con il pagamento delle quote di cui all'articolo 7.

Ad ogni socio spetta un voto.

E' ammessa la delega, ma ogni allevatore associato non può in Assemblea rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa, con allegata fotocopia del documento d'identità del delegante, al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'elezione dei delegati all'assemblea generale dell'ARA.

Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'ARA lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei membri del Comitato direttivo della Provincia stessa o almeno 1/10 dei componenti l'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'ARA o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, dal vicepresidente vicario dell'ARA.

La convocazione dell'assemblea è effettuata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la stessa a mezzo di comunicazione postale, posta certificata o altro mezzo idoneo indirizzata ai soci dell'ARA la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della relativa provincia.

In ogni caso l'Assemblea Parziale deve necessariamente svolgersi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Parziale si riunisce preferibilmente nel territorio provinciale di riferimento ed è presieduta dal Presidente dell'ARA o, in assenza o per delega, dal suo Vice Presidente Vicario, o in assenza, da un membro nominato dall'Assemblea.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'ARA o suo delegato.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda



convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea Parziale. Per le elezioni dei delegati all'Assemblea Generale si attua il sistema delle liste contrapposte.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari a 21, per l'Assemblea Parziale di Terni e 42 per l'Assemblea Parziale di Perugia, scelti tra i soci in regola con i pagamenti di cui all'art. 7 e tenendo conto di quanto previsto all'art. 12.

Il voto sarà dato alla lista e non ai singoli candidati in essa presenti. Saranno proclamati eletti 2/3 dei candidati presentati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, secondo l'ordine del loro collocamento nella lista

Dall'altra o altre liste votate, purché complessivamente abbiano ottenuto almeno 1/3 dei voti degli aventi diritto, saranno proclamati eletti 1/3 dei candidati, sempre secondo l'ordine di collocazione nella lista, proporzionalmente ai voti ottenuti.

Nel caso in cui l'altra o altre liste votate non abbiano riportato il voto di almeno 1/3 degli aventi diritto saranno proclamati eletti i candidati della lista più votata.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

Spetta all'Assemblea Parziale:

1 deliberare sulle linee politiche da adottare in seno all'ARA, da sottoporre agli organi della stessa;

2 eleggere i delegati all'Assemblea Generale dell'Ara.

I delegati durano in carica fino alla successiva Assemblea di nomina dei delegati e possono essere rieletti.

#### **DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

##### **Articolo 14.**

L'Assemblea Generale è composta da 63 delegati eletti nelle assemblee parziali provinciali di cui 42 eletti in quella di Perugia e 21 eletti in quella di Terni.

Ogni delegato dell'Assemblea Generale ha diritto ad un voto.

Non è ammessa la delega.

L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione dell'Assemblea può, per gravi motivi, essere differita, ma in ogni caso non oltre il mese di giugno.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno il 40% dei componenti delegati.





La convocazione è fatta dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, dal Vice Presidente Vicario dell'ARA, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o posta certificata o altro mezzo idoneo indirizzata ai delegati dell'Assemblea Generale, ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'assemblea Generale può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima con almeno due ore di distacco.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

#### **Articolo 15.**

L'assemblea Generale può riunirsi anche al di fuori della sede legale purchè in Umbria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessario che siano presenti almeno i 3/4 dei delegati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei delegati.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito stabilito.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'AIA.

Le modalità di votazione, sono stabilite dall'Assemblea, che può demandare la scelta al suo Presidente.

Si applica comunque il sistema di scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Le cariche sono nominate con il sistema delle liste contrapposte nel rispetto del principio della tutela della minoranza e della proporzionalità dei componenti del Comitato Direttivo scelti tra i delegati designati dall'Assemblea Parziale della Provincia di Perugia e di quella di Terni di cui all'art. 18.

Della adunanza viene redatto, su apposito registro il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.



#### **Articolo 16.**

L'Assemblea è presieduta, dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vice presidente vicario; in mancanza, da uno degli altri due Vice Presidenti o in mancanza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Articolo 17**

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) determinare il numero e nominare tra i propri componenti i membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
  - b) nominare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
  - c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci nonché il bilancio consuntivo e quello preventivo. I bilanci saranno trasmessi annualmente all'AIA entro 15 giorni dall'approvazione.
  - d) determinare l'emolumento ai sindaci;
  - e) determinare gli eventuali rimborsi spese ai componenti del Comitato Direttivo;
  - f) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art.7 lett. a) e c) e ratificare quello dei contributi di cui alla lettera d) dello stesso articolo;
- deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- g) la deliberazione sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo AIA.

#### **DEL COMITATO DIRETTIVO**

#### **Articolo 18.**

Il Comitato Direttivo è costituito da 18 componenti eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri, di cui 2/3 scelti fra i delegati nominati dall'Assemblea Parziale Provinciale di Perugia ed 1/3 scelti tra i delegati nominati dall'Assemblea Parziale della provincia di Terni.

I componenti del Comitato Direttivo potranno essere eletti tramite la presentazione di più liste.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari a quelli da eleggere.

Per essere ammessi al voto ciascuna lista dovrà essere composta da 2/3 dei delegati scelti tra quelli designati dall'Assemblea Parziale della provincia Perugia ed 1/3 scelti tra quelli designati dall'Assemblea Parziale della provincia di Terni.

Il voto sarà dato alla lista e non ai singoli candidati in essa presenti. Saranno proclamati eletti 2/3 dei candidati presentati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti, secondo



l'ordine del loro collocamento nella lista ripartiti per i 2/3 tra quelli della provincia di Perugia ed 1/3 tra quelli della provincia di Terni.

Dall'altra o altre liste votate, purché complessivamente abbiano ottenuto almeno 1/3 dei voti degli aventi diritto, saranno proclamati eletti 1/3 dei candidati, sempre secondo l'ordine di collocazione nelle liste proporzionalmente ai voti ottenuti, nel rispetto del rapporto dei 2/3 dei candidati della provincia di Perugia ed 1/3 dei candidati della provincia di Terni.

Nel caso in cui l'altra o altre liste votate non abbiano riportato il voto di almeno 1/3 degli aventi diritto saranno proclamati eletti i candidati della lista più votata.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Per favorire la migliore tutela delle esigenze di ciascuna Sezione di specie o razza di cui all'art. 12, il Comitato Direttivo nomina nel suo seno un consigliere delegato per ogni sezione istituita.

I consiglieri delegati di cui al comma precedente, curano i rapporti tra il Comitato Direttivo e la rispettiva sezione, ne rappresentano le esigenze e le proposte e partecipano di diritto alle riunioni degli Organi nominati dalle rispettive Sezioni.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente può, altresì, invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, le persone di particolare competenza, **compresi i presidenti delle Sezioni di specie o razza di cui all'art. 12**, in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o in mancanza, un componente designato dal presidente.

#### **Articolo 19.**

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente vicario. Il Presidente e il Vicepresidente Vicario non devono essere l'espressione della stessa provincia;
- b) nominare nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva di cui all'art. 22;
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'ARA e delle Assemblee Parziali provinciali;
- d) Deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- e) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'ARA;
- f) Deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- g) Deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- h) Deliberare l'organico del personale in riferimento a ciascuna sede



operativa dell'Ara.

- i) Assumere o licenziare il personale, determinandone il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica, sentito il parere consultivo del direttore.
- j) Nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto dell'AIA;
- k) Determinare le quote di cui all'art. 7, lett. c) e proporre la misura delle quote e dei contributi per le prescritte delibere dell'Assemblea a norma dell'art. 7, lett. a), b), d), e);
- l) Determinare le tariffe di eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- m) Amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- n) Predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- o) Deliberare sullo stare in giudizio;
- p) Nominare commissioni di studio per particolari problemi;
- q) Deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo può delegare alcuni suoi compiti alla Giunta Esecutiva.

Per iniziative e attività aventi rilevanza esclusivamente nel territorio provinciale, il Comitato Direttivo può delegare specifici compiti ad uno o più consiglieri del territorio provinciale interessato.

#### **Articolo 20.**

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località purchè in Umbria; è convocato anche quando ne facciamo domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente Vicario o il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'ARA o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di cui alle lett. a), j), k), o) dell'art. 19 sono approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.

Le deliberazioni di cui alle lett. f) h) i), sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.



I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Comitato Direttivo, al fine di reintegrare i componenti mancanti per dimissioni, recessi, esclusione o altre cause di forza maggiore può cooptarli nell'ambito dei soci e comunque nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui all'art. 18, commi 1 e 2.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica.

Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 21.**

Ai componenti il Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva può essere corrisposto da parte dell'ARA il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

#### **Articolo 21 bis**

I membri del Comitato Direttivo di ciascuna provincia possono costituirsi in coordinamento provinciale per promuovere, in sintonia con le linee politiche espresse dagli organi dell'ARA, accordi ed iniziative con gli Enti Locali Pubblici, Economici e Commerciali per favorire lo sviluppo della zootecnia Provinciale da ratificare dal Comitato Direttivo dell'ARA.

I coordinamenti provinciali non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa e, qualora costituiti, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea generale dell'ARA.

### **DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

#### **Articolo 22**

La Giunta Esecutiva dell'ARA è composta da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente Vicario
- c) n. 5 membri del Comitato Direttivo eletti dal medesimo nel suo seno, dei quali tre della provincia di Perugia e due della provincia di Terni.

Il presidente dell'ARA presiede di diritto le riunioni della Giunta Esecutiva; in caso di sua assenza lo sostituisce il vice-presidente.

La Giunta Esecutiva esercita le funzioni ad essa delegate dal Comitato Direttivo, nell'ambito dei propri poteri.

Non possono comunque essere delegate alla giunta Esecutiva le attribuzioni indicate all'art. 19, lettere a), b), c), h), f) i), j), k), l), m) relativamente alla straordinaria amministrazione, n), o), p).



La convocazione è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

#### **DEL PRESIDENTE**

##### **Articolo 23**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente vicario, o il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

#### **DEL COLLEGIO DEI SINDACI**

##### **Articolo 24**

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi. Devono inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, è nominato dall'Associazione Italiana Allevatori, sulla base di una terna di nomi proposti dall'ARA. Il membro del Collegio Sindacale nominato dall'Associazione Italiana Allevatori deve essere iscritto agli Albi Professionali determinati dalla legge. Gli altri membri effettivi e i due supplenti sono eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge, compreso il controllo contabile; controlla dati del bilancio dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio, necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Dell'esito delle proprie operazioni, il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva, alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il Bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 17.

#### **DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

##### **Articolo 25**

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e due eletti dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni del Presidente sono assunte dal componente di nomina AIA. La riunione è valida con la presenza di tutti i componenti.

#### **DEL DIRETTORE**

##### **Articolo 26**

Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dall'art.22 dello Statuto dell'AIA, dal Comitato Direttivo dell'ARA, al quale risponde. Provvede all'organizzazione e direzione degli uffici dell'ARA ed è responsabile del loro buon funzionamento.

E' il capo del personale.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore può essere anche dipendente distaccato dall'AIA e, in tal caso, decadere dal ruolo di titolare della direzione ARA in caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'AIA, o di destinazione ad altro incarico.



## **DEL PATRIMONIO**

### **Articolo 27**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art.7 lett. a) e dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- b) Dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dall'Associazione.

## **DEI PROVENTI ASSOCIATIVI**

### **Articolo 28**

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi sociali annui (art.7 lett. b);
- b) da eventuali contributi straordinari (art.7 lett. c);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- e) dagli interessi del patrimonio.

## **DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO**

### **Articolo 29**

L'Esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

## **DEL COMMISSARIAMENTO**

### **Articolo 30**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto AIA, in caso di irregolare funzionamento dell'Associazione Regionale Allevatori, l'Associazione Italiana Allevatori, con delibera del Comitato Direttivo dell'Associazione Regionale medesima, può essere richiesta di nominare un commissario straordinario per un periodo di sei mesi rinnovabile, decorrente dall'entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.





Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione Regionale Allevatori e la sospensione delle attività assembleari. Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.

Il Commissario procede nel più breve tempo possibile, al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'assemblea generale dell'ARA per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

#### **DELLO SCIoglimento**

##### **Articolo 31**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'Associazione Italiana Allevatori, ad altra associazione con finalità analoghe o ad iniziative zootecniche di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l'amministrazione regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **Articolo 32**

In caso di controversia è competente il foro di Perugia.

##### **Articolo 33**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

F.TO: PANICHI LUCA;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

Allegato "A"

